



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 78 DELL'11 AGOSTO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'Allegato all'Ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla Legge Regionale n. 77/2000.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:

- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTE:

- la precedente Ordinanza n. 72 del 14 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha individuato alcune misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, approvando il protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi;
- la precedente Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 7 agosto 2020;

RITENUTO di aggiornare i contenuti di alcuni dei Protocolli di Sicurezza allegati alla citata Ordinanza n. 74/2020 al fine di renderli allineati con quanto previsto nel richiamato DPCM 7 agosto 2020 ed al precedente DPCM 14 luglio 2020;

VISTE le linee guida pubblicate sulla pagina Internet del Governo italiano <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/> e, nella fattispecie, le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso in data 25/06/2020 (Prot. n. 5095 /COV19/C6SPORT) al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport e al Ministro della Salute una proposta – approvata all'unanimità - di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra, ai fini della condivisione per la sottoscrizione dell'intesa di cui DPCM 11 giugno 2020 all'articolo 1 comma 1 lettera g);

PRESO ATTO della nota dell'Agenzia Sanitaria per l'Abruzzo (A.S.R.) Prot. n. 771 dell'11 agosto 2020 – acquisita gli atti del Dipartimento Sanità in pari data con prot. 0243441/20 - con cui sono state trasmesse le “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive” (**Allegato 1** - parte integrante e sostanziale del presente atto), redatte in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020 e degli indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il Report 12 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 4 agosto con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 27 luglio al 2 agosto

2020 dal quale si evince per la Regione Abruzzo una valutazione positiva relativamente agli Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio nonché agli Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari;

CONSIDERATO che, alla luce del predetto Report, allo stato la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la modifica delle misure adottate con la citata Ordinanza n. 72;

VISTI gli *Indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto* del 25 giugno 2020, i cui contenuti sono stati mutuati nelle Linee guida redatte dall’Agenzia sanitaria regionale;

PRESO ATTO del parere positivo del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020 reso in data 11 agosto 2020;

VALUTATO pertanto, di poter procedere, con il presente atto, alla revoca di quanto già previsto con la citata Ordinanza n. 72 ed all’applicazione sul territorio regionale degli indirizzi di cui alle “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive” riportate in Allegato, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATE, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza da COVID-19 del 28 gennaio 2020 e successiva proroga, le difficoltà operative connesse all’attuazione degli adempimenti di cui alla Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77, si rende necessario prevedere un periodo di sospensione per tutti gli interventi finanziati ai sensi della citata Legge;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che, in attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020, è approvato l’**Allegato 1** “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive D.P.C.M. 7 agosto 2020”, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. che l’approvazione dell’**Allegato 1** abroga e sostituisce tutte le disposizioni con esso incompatibili precedentemente contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2020;
3. che, ferma restando l’attuale curva epidemiologica regionale e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, è anticipata al 24 agosto 2020 l’attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. e), DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comun-

que consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

4. che sono approvati i contenuti dell'**Allegato 2** alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante e sostanziale, i quali modificano o integrano omologhe parti dell'Allegato all'Ordinanza n. 74/2020;
5. che, per tutti gli interventi connessi all'attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77 - Programma di attuazione 2012-2014, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020. Possono usufruire di tale sospensione i beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere, fatta eccezione per coloro che non intendano avvalersi di tale possibilità. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al primo periodo stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio, termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, termine per le richieste di varianti, ecc.) con scadenza dal 1° marzo 2020 sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale, soggetto responsabile dell'attuazione, deve fornire ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione alla presente ordinanza. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale si deve attivare per la più ampia diffusione della presente ordinanza.
6. che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
7. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico - Turismo
Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

L'Assessore alle Attività Produttive -
Turismo - Cultura
Mauro Febbo
(firmato digitalmente)


L'Assessore allo Sport
Guido Liris
(firmato digitalmente)

Per il Direttore del Dipartimento Salute

Claudio D'Amario

Il Direttore Generale

Barbara Morgante



L'Assessore alla Salute

Nicoletta Veri

(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio

(firmato digitalmente)